

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 28.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(20) – RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI.

Con ricorso depositato in data 18.7.2017, proposto nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'integrazione dell'organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombeni richiesti per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del Club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017.

Parte ricorrente ricorre ex art. 30 del CGS CONI, lamentando la circostanza che la Società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l'iscrizione al campionato 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato 2016/2017.

Essendo retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2017 dopo la sconfitta nei play out contro il Catanzaro, parte ricorrente sostiene che, a seguito della richiesta esclusione della Società ACR Messina sin dalla stagione 2016/2017, dovrebbe essere pienamente reintegrata nell'organico della Lega Pro, essendo stata la prima squadra esclusa dal campionato.

Contestualmente ha chiesto al Collegio di acquisire presso gli organi competenti di tutti i documenti relativi all'iscrizione al campionato 2016/2017 della Società ACR Messina e di quelli successivamente depositati per la regolarizzazione delle posizioni dei Club, con riferimento alla sostituzione delle fideiussioni, così come indicato nei motivi di ricorso.

Nel corso dell'odierna udienza, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre non si è costituita la ACR Messina Srl.

Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia inammissibile.

Parte ricorrente, infatti, si duole della mancata esclusione, da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Società ACR Messina dal campionato 2016/2017 per non aver presentato in tempo utile la fideiussione sostitutiva richiesta a seguito del fallimento della Società assicuratrice Gable Insurance.

Il ricorso, invece, è stato presentato esclusivamente nei confronti della Società ACR Messina Srl e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Sotto altro profilo si evidenzia che, a parere del collegio, l'art. 30 del Codice di Giustizia del CONI prevede un rimedio, rimesso ad un atto di impulso di parte, volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dell'Ordinamento Federale (e non quindi, dei singoli soggetti ricorrenti), alternativo rispetto al deferimento proposto dal Procuratore Federale.

Tale potestà è sottoposta ad un termine decadenziale di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del fatto o dell'atto, a condizione che non sia già stato instaurato, né risulti pendente un procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti. Non a caso la stessa disposizione codicistica prevede che, decorso, il termine sopra indicato unico soggetto legittimato a proporre azione per i medesimi fatti è il Procuratore Federale mediante atto di deferimento.

Da tale principio deriva che il ricorso in questione è inammissibile qualora sui medesimi fatti il Procuratore Federale abbia già proposto azione.

Sul punto va evidenziato che per i medesimi fatti (deposito tardivo della fideiussione a seguito di inefficacia di quella rilasciata dalla Società Gable Insurance) è già stata proposta azione innanzi a questo Tribunale dal Procuratore Federale, definita con comunicato ufficiale n. 86/TFN-SD del 15 maggio 2017, riformata dalla Corte Federale d'Appello, giusto Comunicato Ufficiale n. 138/CFA del 7 giugno 2017.

Non è possibile, pertanto, richiedere una sanzione ulteriore rispetto a quella già definitivamente adottata dai competenti Organi di giustizia sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone l'addebito della tassa non versata.

(6) – RICORSO DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO SPA EX ART. 43 BIS CGS, AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DI CUI AL CU N. 2 DEL 4.07.2017.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare,

Svolgimento

Con ricorso ex 43 *bis* del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. l'Udinese Calcio Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Campoccia chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della delibera del 26.6.2017 del Consiglio Federale della F.I.G.C. pubblicata con Com. Uff. n. 2/A pubblicata in pari data con la quale *“esaminata la delibera di urgenza, adottata dal Presidente Federale il 31 maggio 2017 e pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 175/A di pari data; ritenuto di approvare il medesimo provvedimento, precisando che il rating richiesto per la impresa di assicurazione dovrà essere soddisfatto anche dalla eventuale controllante e dalla eventuale impresa di riassicurazione”* ha deliberato *“di approvare la delibera del Presidente Federale, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 175/A del 31 maggio 2017, con la precisazione indicata nelle premesse e, per l'effetto, il Comunicato Ufficiale n. 165/A del 26 maggio 2017, è modificato al punto 14, Garanzie, lett. b), prima alinea secondo il testo sotto riportato:*

- Per le Società di serie A la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS, autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private ed avente la stessa impresa di assicurazione, la sua eventuale controllante e la sua eventuale impresa di riassicurazione, un rating A3 se accertato dalla Moody's, o A - se accertato da Standards & Poor's, ovvero "Good" se accertato dall'Agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali".

Il 25.07.2017 si costituiva in giudizio la F.I.G.C. con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, che eccepivano l'inammissibilità del ricorso e insistevano per la piena legittimità del proprio operato.

Con il predetto ricorso l'Udinese Calcio deduceva quattro diversi vizi della delibera del Consiglio Federale nella parte in cui avrebbe richiesto requisiti di solidità per il rilascio delle garanzie assicurative meno stringenti, avendo da un lato, eliminato l'obbligo che l'impresa assicuratrice avesse sede in Italia e fosse sottoposta ai controlli di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana e da un altro lato avendo esteso la catena assicurativa, prevedendo l'ipotesi della riassicurazione.

In particolare, il ricorrente censurava:

- I) la carenza di motivazione,
- II) la contraddittorietà dell'atto,
- III) l'eccesso di potere,
- IV) la contrarietà della delibera allo Statuto.

Le difese della F.I.G.C. deducevano sia l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per difetto di giurisdizione, sia l'infondatezza dell'impugnazione.

L'Udinese il 26.07.2017 depositava istanza di rinvio dell'udienza.

Nel corso dell'udienza, l'Avv. Favella, che interveniva in sostituzione dell'Avv. Campoccia impossibilitato a presenziare, depositava delle brevi note d'udienza e chiedeva un rinvio per consentire allo stesso Avv. Campoccia di partecipare alla discussione. L'Avv. Medugno non si opponeva a quest'ultima richiesta di rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rinvia la trattazione del ricorso all'udienza del 15 settembre 2017, ore 14.00.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 28 luglio 2017.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Carlo Tavecchio

